FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 021/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 012/CSA- RIUNIONE DEL 17 SETTEMBRE 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA MURA NICOLA SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015)

Con reclamo tempestivamente e ritualmente introdotto, l'A.S.D. Calcio Pomigliano ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del Campionato Serie D di cui al Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Marcianese/Pomigliano del 13.09.2015, ha sanzionato con la squalifica per 3 gare effettive il calciatore Gennaro Sorrentino, per aver colpito un avversario con una manata al volto.

Eccepisce come unico motivo di gravame la Società reclamante l'eccessività della sanzione in quanto la condotta sanzionata non risulta connotata da violenza.

La Corte, ritenendo opportuno una approfondimento istruttorio, ascoltava via filo l'arbitro dell'incontro il quale precisava che la "manata" era stata posta in essere dal Sorrentino al fine di liberarsi dell'avversario, che lo pressava, anche per allontanarlo da sé.

Alla luce del chiarimento offerto, l'impugnativa va accolta riducendo la squalifica al minimo edittale per l'intervenuta espulsione con restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d'Arco (Napoli), riduce la sanzione inflitta al calciatore La Mura Nicola ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANOCHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIMONATO JACOPO SEGUITO GARA CLODIENSE/UNION ARZIGNANOCHIAMPO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015)
- L'A.S.D. Union Arzignanochiampo, nel rispetto dei termini e procedure di regolamento, ha impugnato la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inferte al proprio atleta Jacopo Simonato dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Serie D (Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015) per aver colpito un calciatore avversario con un pugno al volto.

A motivo del gravame la reclamante deduce l'inesattezza del rapporto arbitrale, assumendo che nella fattispecie si sarebbe trattato "di un normalissimo contatto di gioco e non di un volontario gesto violento", come risulterebbe da registrazione televisiva messa a disposizione del Collegio giudicante.

Il reclamo è infondato e va disatteso.

In effetti, la condotta sanzionata, costituita – giova ripeterlo – da un pugno al volto, appare indubitabilmente violenta in quanto non solo come tale risultante dal rapporto dell'arbitro, ma anche perché la detta refertazione – costituente, come noto, prova privilegiata nel procedimento disciplinare - non relaziona che il calciatore colpito sia rimasto indenne da conseguenze dannose, come solitamente riferiscono i Direttori di gara.

Quanto alla prova televisiva, tra l'altro di provenienza non individuata nè individuabile, la stessa non può venir ammessa confliggendo con le disposizioni che disciplinano la materia.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Union Arzignanochiampo di Arzignano (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 1 ottobre 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio